

Criteri fine anno scolastico classi terze delle scuole secondarie primo grado (verbale del collegio docenti del 20 maggio 2020)

L' Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, prot. AOOGABMI 0000009 del 16 maggio 2020, agli art. 2, 6 e 7 recita:

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo

Articolo 6: (Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 e l'elaborato di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

Articolo 7: (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Pertanto si chiede al Collegio di deliberare quali criteri utilizzare per la valutazione prevista dall'art. 7, c 2, che chiede al consiglio della classe di attribuire la valutazione finale sulla base della valutazione dell'anno in corso, (art. 7, c1), della valutazione dell'elaborato e della sua presentazione, e infine del percorso scolastico triennale.

Si precisa quanti segue:

- la presentazione dell'elaborato non è una "prova d'esame"; il CDC, in sede di presentazione, si limiterà a chiedere chiarimenti, senza fare domande su altri contenuti disciplinari;

Il collegio per l'as 2019-2020 delibera quanto segue:

In sede di scrutinio finale, che si svolgerà al termine della presentazione da parte di tutti gli alunni di ciascuna classe terza, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Terminate le operazioni di cui sopra e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato e della presentazione orale dello stesso, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, secondo la procedura di seguito riportata:

$$(M1\ 10\% + M2\ 20\% + M3\ 50\% + VE\ 20\%) / \text{decimi}$$

dove M1, M2, M3 sono, rispettivamente, le medie aritmetiche delle valutazioni riportate dal candidato al termine del primo anno, del secondo anno, e del terzo anno della Sc. Secondaria di I grado, e VE è il voto attribuito all'elaborato, sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti.

Dato che la valutazione finale va espressa in numeri interi, l'approssimazione finale sarà compiuta all'unità superiore per frazioni $\geq 0,5$ (es. da 5,5 a 6,4: valutazione finale= 6)

Sarà possibile applicare, su decisione del Consiglio di Classe e in relazione a quanto affermato dalla OM 9 del 16 maggio 2020 ("tenuto conto del percorso triennale"), un correttore (bonus) di valutazione (+0,4), quale apprezzamento, dal punto di vista formativo, del percorso effettuato dall'allievo. Tale correttore (bonus) verrà applicato in ragione dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti e debitamente verbalizzati nel Consiglio di classe (scrutinio):

- a. continuità e crescita dell'impegno nel triennio;
- b. collaborazione con i docenti nel triennio;
- c. collaborazione e forme di aiuto ai compagni nel triennio;
- d. impegno e collaborazione nell'affrontare difficoltà di partenza (svantaggio socio-culturale del nucleo familiare, forme di disagio...)"

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato

Per quanto attiene i candidati privatisti, si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 5 dell'OM 9:

- a) I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
- b) L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
- c) La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.